

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Con la presente Convenzione, tra:

il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, con sede in Roma — Viale America, n. 201, C.F. numero 80230390587, rappresentato dal Direttore generale, Dott. Giuseppe Bronzino, il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliato ai sensi della presente convenzione presso la sede della DGIAI

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, (nel seguito "Invitalia" o "Agenzia") con sede in Roma, Via Calabria n. 46, P.IVA e iscrizione nel registro delle imprese di Roma 05678721001, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Domenico Arcuri, ivi domiciliato ai fini del presente atto,

(congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, all'art. 43, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ha istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (di seguito "Fondo"), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di:
 - imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;
 - società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;

- il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
- è intervenuta la legge del 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30, all'art. 60 comma 3 ha previsto; (i) uno stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 rispetto allo stanziamento iniziale di 100 milioni di euro; (ii) l'estensione degli interventi del Fondo anche a favore di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; (iii) nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione, che il Fondo operi per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata;
- il comma 5 del richiamato articolo 43 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la definizione dello stato di difficoltà economico-finanziaria funzionale all'accesso al Fondo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, disciplina i criteri definiti dal citato art. 43 e affida la gestione del Fondo ad Invitalia;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 20 gennaio 2021, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2021, fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo;
- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28, all'art. 185 bis istituisce presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici;
- la Comunicazione della Commissione europea recante gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" (2014/C 19/04) qualifica il test dell'operatore in un'economia di mercato;
- la Comunicazione della Commissione europea recante gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*" (2014/C 249/01) delinea il framework per le operazioni nel capitale di rischio di imprese in difficoltà;
- il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2019, n. 178, recante il Regolamento

- di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato in G.U.R.I. del 9 marzo 2020, n. 61, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2020, al n. 1005, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO CHE

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le Amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette Amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico". Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, prevede che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";
- l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le Amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, comma 14-bis, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello sviluppo economico, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti

della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all' 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, così come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in G.U. R.I. in data 3 agosto 2018, n. 179, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*" e, in particolare, quanto disposto all'articolo 1, comma 3, lettera q), secondo quale il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva le Convenzioni con Invitalia contengono "indicazione dell'impegno della società Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. o), della sopra citata direttiva le Convenzioni con Invitalia contengono "previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- con nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, Invitalia ha comunicato al Segretariato generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020, il Segretariato generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 37635, del 03 dicembre 2020, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
- con nota del 1° aprile 2021, prot. 0108297, la DGIAI ha richiesto a Invitalia di presentare una proposta progettuale per le attività di gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- con nota del 19 aprile 2021, prot. 0086343, Invitalia ha trasmesso il Piano delle attività, contenente una descrizione dettagliata di ciascuna macro-attività afferente alla gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché il dettaglio dei compensi spettanti per lo svolgimento di tali attività, suddivisi per tipologia di spesa e per annualità;
- con nota del 26 maggio 2021, prot. n. 0178316, la Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato al Direttore Generale l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto del Piano, a fronte dello svolgimento di attività altamente specialistiche da parte di Invitalia, rispetto alle quali è in grado di assicurarne sia l'efficacia che l'economicità, giustificando conseguentemente la robustezza delle ragioni di mancato ricorso al mercato;
- con nota del 27 maggio 2021, prot. 0179239, la Direzione, valutata positivamente la congruità economica dell'offerta, ha comunicato a Invitalia l'approvazione del Piano delle attività nella versione dalla stessa trasmesso con la citata nota del 19 aprile 2021;
- con nota del 25 giugno 2021, prot. 0217075, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e l'allegato "Piano delle attività" (Allegato 1) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito "Direzione") e Invitalia (di seguito anche soggetto gestore) sono regolati:
 - le modalità e i reciproci rapporti per lo svolgimento delle attività del soggetto gestore a valere sul Fondo Salvaguardia Imprese;
 - l'attività di informazione alla Direzione circa l'esito delle attività;
 - la definizione dei criteri per la quantificazione delle commissioni riconosciute al soggetto gestore del Fondo.

Art. 3

(Attività in carico al soggetto gestore)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g), della direttiva del 10 maggio 2018 citata in premessa, ad Invitalia è affidato lo svolgimento delle macro-attività declinate nel Piano delle attività:
 - Azioni di sviluppo e promozione del Fondo;
 - Supporto tecnico alle imprese, ante presentazione della domanda;
 - Confronto con la struttura per la crisi d'impresa istituita presso il Ministero;
 - Ricezione del piano di ristrutturazione e verifica della completezza della documentazione e dei criteri di accesso al Fondo Salvaguardia;
 - Valutazione del piano di ristrutturazione ai fini del riconoscimento della priorità;
 - Analisi preliminare delle opportunità di investimento;
 - *Due-diligence* e negoziazione dei principali termini contrattuali;
 - Predisposizione dell'*Investment Memorandum* e adozione della delibera del CdA;
 - *Closing* dell'operazione e valorizzazione dell'investimento;
 - Concessione ed erogazione dei contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale;
 - Gestione delle partecipazioni.
2. Al fine di svolgere le attività di cui al comma 1, Invitalia può:
 - a) svolgere gli adempimenti tecnici, amministrativi, legali ed economici necessari alla valutazione del piano di ristrutturazione di cui al comma precedente;
 - b) valutare opportunamente le operazioni di investimento nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente agli azionisti, agli investitori privati indipendenti e/o a nuovi investitori che subentrino nella gestione dell'attività di impresa;
 - c) valutare le operazioni di investimento sulla base delle priorità comunicate dal Ministero, in un contesto di risorse in esaurimento ed in ogni caso nell'ambito del procedimento amministrativo;
 - d) valutare le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto a fronte di programmi di ristrutturazione presentati da aziende in difficoltà, ai sensi degli orientamenti unionali, e che prevedano la salvaguardia dei livelli occupazionali.

3. Le modalità di attuazione delle attività affidate all'Agenzia, di cui al presente articolo, sono ulteriormente dettagliate nell'allegato "Piano delle attività e dei relativi costi" che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 4

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del personale interno e di quello delle sue società controllate.
2. Per lo svolgimento delle attività di due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business, Invitalia, nel rispetto delle normative vigenti, può, altresì, avvalersi di consulenti esterni. L'indicazione dei corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate sarà comunicata alla Direzione nell'ambito della relazione di cui all'art. 6.
3. Le parti riconoscono che, in considerazione delle peculiarità tecniche del Fondo, in riferimento alle operazioni a valere sul Capo II del DM del 29.10.2020, lo stesso sia gestito in piena indipendenza, secondo una logica di mercato e orientata al profitto (2014/C 19/04).
4. Le parti riconoscono che, in riferimento alle operazioni a valere sul Capo III del citato DM, il Fondo sia gestito in piena indipendenza, secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).
5. Le parti riconoscono che l'investimento nel capitale delle imprese proponenti, unitamente agli investitori privati, è regolato e disciplinato dal DM 29.10.2020 e dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2021 che fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a), della direttiva del 10 maggio 2018 citata in premessa, Invitalia si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 5

(Utilizzazione del Fondo e prelevamenti)

1. Le risorse finanziarie, a valere sul Fondo, destinate agli investimenti nel capitale delle imprese in difficoltà e all'erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali, sono accreditate su un conto corrente bancario dedicato aperto da Invitalia per consentire la piena operatività del Fondo.
2. Sul conto dedicato al Fondo saranno effettuati tutti i prelevamenti di cui all'art. 3 del DM 29.10.2020. In particolare, Invitalia è autorizzata a prelevare le risorse:
 - a) destinate agli investimenti nel capitale di rischio delle imprese in difficoltà economico finanziaria e all'erogazione dei contributi a fondo perduto;

- b) per il pagamento della management fee, come corrispettivo dell'attività svolta dal soggetto gestore, quantificato secondo le modalità del successivo articolo 7 e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera i), del DM 29.10.2020;
 - c) per il pagamento delle spese e degli oneri di gestione in relazione alle attività di investimento e disinvestimento delle attività del Fondo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera ii), del DM 29.10.2020;
 - d) per il pagamento degli oneri sostenuti nell'esclusivo interesse del Fondo anche con specifico riferimento allo svolgimento dell'istruttoria del programma di ristrutturazione, come definita all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2021 e secondo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera ii) del DM 29.10.2020.
3. Invitalia fornisce alla Direzione, nell'ambito della relazione periodica di cui al successivo articolo 6, l'informativa circa la gestione finanziaria del conto dedicato. In tale relazione Invitalia darà evidenza alla Direzione anche delle spese di cui al precedente comma, lettere c) e d), fornendo altresì la relativa documentazione giustificativa di spesa. In assenza di osservazioni scritte da parte della Direzione entro 30 giorni dall'invio della relazione periodica, Invitalia procede all'emissione di regolare fattura per la fee di cui al precedente comma, lettera b), e di un'ulteriore fattura per le spese di cui al precedente comma, lettere c) e d). Entrambe le fatture saranno intestate al Ministero dello sviluppo economico, DGIAl – Divisione VI, identificato con il seguente codice univoco V06YAU.
4. La Direzione autorizza Invitalia a procedere ai prelievi previsti entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture di cui al comma 3.
5. Il Fondo è alimentato, tra l'altro, anche dagli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente dedicato al Fondo appositamente istituito al netto di commissioni e oneri bancari. Invitalia provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Art. 6

(Relazioni, controlli e ispezioni)

1. Invitalia si impegna a trasmettere alla Direzione, entro il 31 maggio e 30 novembre di ogni anno di durata del Fondo, una Relazione sullo stato di attuazione degli interventi del Fondo, fornendo, in particolare, dati e informazioni riguardanti:
- a) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l'ammontare investito, con evidenza dell'apporto di capitali privati/pubblici attivati;
 - b) le caratteristiche e i principali dati delle imprese oggetto di investimento, inclusi i dettagli del piano di ristrutturazione funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa e alla salvaguardia occupazionale;
 - c) l'andamento generale della gestione del Fondo, con l'indicazione degli strumenti finanziari e di quasi equity erogati nonché del valore unitario netto delle Partecipazioni (Net Asset Value, NAV) del portafoglio, calcolato con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni semestre), tenuto conto delle principali metodologie di

valutazione d'azienda utilizzate dalla prassi professionale prevalente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, unlevered discounted cash flow, multipli di mercato). Il calcolo del valore netto delle Partecipazioni è effettuato da Invitalia e/o da soggetti esterni qualificati;

- d) l'ammontare delle spese effettuate a valere sul Fondo, suddivise secondo la classificazione di cui al precedente art. 5, comma 2: in particolare, la relazione dà evidenza dell'importo della management fee di cui alla lettera b) calcolata in base al disposto del successivo art. 7 e reca l'elenco degli oneri di cui alle lettere c) e d), corredato della documentazione giustificativa di spesa;
 - e) l'ammontare degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 5, comma 5.
- 2. Invitalia si impegna, altresì, ad inviare alla Direzione una informativa sulle caratteristiche e i principali dati delle singole imprese proponenti oggetto di investimento, a seguito della delibera positiva o negativa del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla singola operazione di investimento.
 - 3. La Direzione procede all'esame della relazione periodica e della documentazione giustificativa di spesa presentata da Invitalia relativamente alle spese di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 5, comma 2, in ossequio ai principi di congruità e pertinenza.
 - 4. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere e Invitalia si impegna a fornire qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini di specifici controlli e ispezioni sul funzionamento del Fondo e ai fini della convocazione del Comitato tecnico a cui spetta il compito di coordinare e monitorare gli interventi del Fondo.

Articolo 7

(Corrispettivo delle attività)

- 1. Per l'esecuzione delle attività di gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, ad Invitalia è riconosciuto, per i primi tre anni di attività, un corrispettivo complessivo di 9 milioni di euro a copertura delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), del DM 29.10.2020, come da cronoprogramma di massima della spesa riportato nel Piano delle attività allegato. Tale corrispettivo è pari ad una commissione annua dell'1% del valore del Fondo, attualmente pari a 300 milioni di euro, riconosciuta in due rate semestrali anticipate, fatta eccezione per il primo anno, in cui è corrisposta in un'unica rata a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione. Per l'anno 2020, la commissione viene valutata in dodicesimi, a far data dalla entrata in vigore del DM 29.10.2020.
- 2. A far data dal quarto anno dall'entrata in vigore del decreto del DM 29.10.2020, la commissione di gestione, di pari misura (1%), è applicata al valore netto delle partecipazioni in portafoglio nonché in percentuale sugli eventuali strumenti finanziari e quasi equity erogati e sugli eventuali contributi erogati ai sensi del Capo III del medesimo decreto, così come risultante dall'ultima relazione semestrale presentata alla Direzione. Tali compensi non sono, pertanto, determinabili a priori ma connessi all'andamento delle partecipazioni acquisite e alle condizioni sottostanti agli eventuali strumenti finanziari e quasi equity.

Articolo 8

(Penali)

1. Qualora Invitalia non rispetti, per cause ad essa esclusivamente imputabili, i termini di consegna delle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6, la Direzione ha la facoltà di applicare una penale pari ad € 800,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione delle citate relazioni.
2. La contestazione delle inadempienze è notificata dalla Direzione a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Invitalia ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 20 giorni dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, la Direzione comunica l'applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione dall'importo oggetto del prelievo, di cui all'articolo 5, comma 3, immediatamente successivo alla contestazione dell'inadempienza.

Articolo 9

(La tutela dei dati personali)

1. Le Parti svolgeranno i trattamenti di dati personali connessi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e nel rispetto della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali (di seguito complessivamente "Normativa Privacy"). Il presente articolo, pertanto, determina le loro rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa applicabile. La contitolarità deve intendersi riferita alle prestazioni oggetto della presente Convenzione limitatamente ai dati personali e alle modalità di trattamento descritte nell' **Allegato 1 - Piano delle Attività e dei relativi costi**.
2. Resta inteso che per le prestazioni rese in esecuzione della presente Convenzioni e non ricomprese all'interno del "Piano delle attività e dei relativi costi" le Parti assumeranno il ruolo di Titolari autonomi del trattamento. Le Parti si impegnano a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto della Normativa Privacy ed in particolare si obbligano reciprocamente a: (i) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR; (ii) custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; (iii) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; (iii) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di legge; (iv) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle Autorità di controllo europee; (v) utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla Normativa Privacy.
3. Le Parti convengono che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della Normativa Privacy, con sistemi cartacei e automatizzati nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione. I contraenti dichiarano,

altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

4. Le parti convengono che per l'attività **Azioni di sviluppo e promozione del Fondo (cfr punto A dell'Allegato1)** sarà cura e responsabilità di Invitalia adottare e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR, che comprendono, tra le altre: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico e o tecnico
5. Le Parti convengono che chiunque agisca sotto la loro rispettiva autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dai Contitolari:
6. Le Parti convengo che l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR sarà predisposta e fornita agli interessati da Invitalia, la quale si impegna ad indicare espressamente, in maniera chiara e comprensibile, che il trattamento oggetto della presente Convenzione è svolto in regime di contitolarità con la Direzione.
7. Le Parti convengo altresì che i reclami e le richieste avanzate dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR saranno gestiti in via esclusiva da Invitalia e, quale punto di contatto di questi ultimi dal DPO che può essere contattato ai seguenti recapiti DPOINVITALIA@invitalia.it. Rimane comunque inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente articolo, gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciutigli dal GDPR nei confronti e contro ciascuna delle Parti.
8. Le Parti si impegnano ad avvalersi esclusivamente di fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente articolo. Qualora tali fornitori trattassero dati personali che rientrano nella titolarità di una delle Parti, questi ultimi dovranno essere designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
9. Le Parti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati per l'intero ammontare del danno eventualmente arrecato agli stessi per effetto e/o in relazione alle disposizioni del presente articolo. A tal fine, ove una Parte, in adempimento di quanto previsto dal presente articolo, avesse in tutto o in parte risarcito l'interessato per il danno imputabile all'altra, potrà rivalersi su di essa esercitando l'azione di regresso. Per quanto attiene, invece, ai rapporti interni, ciascuna Parte è esclusivamente e limitatamente responsabile dei danni ad essa direttamente imputabili e, pertanto, non risponderà per danni causati o comunque imputabili all'esclusivo inadempimento dell'altra Parte.
10. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra da qualsivoglia azione, danno, onere, responsabilità, sanzione, costo, spesa (anche legale) che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento imputabile all'altra Parte alle disposizioni del presente articolo o della normativa, nazionale ed europea, in materia di protezione e trattamento di dati personali.

Articolo 10

(Durata, proroga e modifiche)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 2030 e, comunque fino a completamento delle attività e degli adempimenti inerenti alla gestione del Fondo. Con successivo atto saranno disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione del Fondo.
2. La Convenzione ha effetti nei riguardi delle Parti solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
3. Tutti i costi sostenuti da Invitalia sono riconosciuti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 a far data dalla entrata in vigore del DM 29.10.2020.
4. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto convenzionale aggiuntivo.

Articolo 11

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
3. La Direzione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti il personale di Invitalia e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12

(Diritto di recesso)

1. La Direzione potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, tramite comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, qualora a suo giudizio, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione intervengano circostanze, atti o provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi che determinino il venire meno dei presupposti giuridici che hanno determinato l'esigenza di stipulare la presente Convenzione. In tali ipotesi verranno riconosciute a Invitalia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, anche

se non materialmente sostenute, risultino già impegnate con atti giuridicamente vincolanti in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all'atto del recesso.

2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di Invitalia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all'atto della risoluzione.

Articolo 13

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte a un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Articolo 14

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)

Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti, e si obbliga a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, i e che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i suddetti poteri.

Articolo 15

(Comunicazioni)

1. Invitalia informa, tempestivamente, la Direzione dell'avvio delle attività inerenti all'operatività del Fondo e si impegna ad individuare e comunicare alla Direzione, nel rispetto della propria struttura organizzativa interna, un referente per l'attuazione della presente Convenzione. Medesima comunicazione è indirizzata alla struttura per la crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione alla presente Convenzione dovrà, salvo diversa previsione, essere effettuata per iscritto, tramite posta elettronica certificata ed inviata ai seguenti indirizzi:

- Se al Ministero:
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI
Viale America, n. 201
PEC: dgiai.div06@pec.mise.gov.it
- Se all'Agenzia:
Invitalia S.p.A.
Via Calabria, 46
00187 Roma
PEC: fondosalvaguardiaimprese@postacert.invitalia.it

Articolo 16

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti per pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 17

(Rinvio a norme)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

1. Piano delle attività e dei relativi costi

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Giuseppe Bronzino (*Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Amministratore Delegato, dott. Domenico Arcuri (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia)

PIANO DELLE ATTIVITÀ

L'attività di gestione del Fondo Salvaguardia Imprese prevede lo svolgimento delle seguenti tipologie di macro-attività:

- A. Azioni di sviluppo e promozione del Fondo
- B. Supporto tecnico alle imprese, ante presentazione della domanda
- C. Confronto con la struttura per la crisi d'impresa
- D. Ricezione della domanda di accesso al Fondo e verifica della completezza della documentazione e dei criteri di accesso al Fondo
- E. Valutazione del piano di ristrutturazione ai fini del riconoscimento della priorità
- F. Analisi preliminare delle opportunità di investimento
- G. *Due-diligence* e negoziazione dei principali termini contrattuali
- H. Predisposizione dell'*Investment Memorandum* e adozione della delibera del CdA
- I. *Closing* dell'operazione e valorizzazione dell'investimento
- J. Concessione ed erogazione dei contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale
- K. Gestione delle partecipazioni

A. Azioni di sviluppo e promozione del Fondo

L'attività include:

- 1. la realizzazione, aggiornamento e manutenzione di una sezione dedicata sul portale istituzionale di Invitalia;
- 2. la promozione del Fondo anche attraverso l'ideazione e la realizzazione di specifici interventi dedicati quali:
 - attività informativa sui media, sia tradizionali che web, anche mediante attività di ufficio stampa dedicato;
 - servizio di *contact center* (CRM, *call center*, *e-mail*);
 - attività informativa in eventi dedicati.

B. Supporto tecnico alle imprese, ante presentazione della domanda

L'attività include:

- 1. l'erogazione di servizi di informazione, anche attraverso la sezione web di cui al punto precedente, al fine di supportare le imprese nel processo di presentazione del piano di ristrutturazione e negli eventuali quesiti interpretativi in riferimento alla normativa applicabile;
- 2. partecipazioni a video conferenze o ad incontri richiesti dalle imprese che hanno manifestato interesse ai fini dell'accesso al Fondo Salvaguardia Imprese, anche per il tramite di società di consulenza;
- 3. erogazione di servizi a supporto della ricerca di un investitore privato indipendente, laddove espressamente richiesto dall'impresa in difficoltà. A tal fine è stato istituito un "investor network", accessibile dal portale istituzionale di Invitalia, a cui potranno aderire tutti i soggetti interessati ad una valutazione congiunta delle differenti operazioni di investimento. Con l'adesione e a seguito di sottoscrizione di un accordo di riservatezza, Invitalia potrà ricevere proposte di investimento e sottoporre progetti di ristrutturazione.

C. Confronto con la struttura per la crisi d'impresa

L'attività include:

- 1. un'interlocuzione periodica con la struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce ad Invitalia l'elenco delle imprese con le quali è stato avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell'attività svolta;
- 2. eventuale partecipazione di Invitalia, laddove richiesto dal Ministero e/o dalla struttura per la crisi d'impresa, al tavolo negoziale quale supporto tecnico per l'analisi delle operazioni di investimento;

3. eventuale supporto, al Ministero e/o alla struttura per la crisi, nell'analisi della documentazione progettuale, ante presentazione, ai fini della verifica preliminare della sussistenza delle condizioni di accesso; a tale attività è connesso anche l'eventuale scambio di corrispondenza con il Ministero o la struttura stessa per quesiti interpretativi del dettato normativo (es. settori ricompresi nella dizione "ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività").

D. Ricezione del piano di ristrutturazione e verifica della completezza della documentazione e dei criteri di accesso al Fondo

L'attività include:

1. la ricezione della domanda tramite la sezione web, appositamente creata, e la verifica della completezza della documentazione prodotta;
2. la verifica dei criteri formali di accesso al Fondo Salvaguardia Imprese e le interlocuzioni con le imprese in difficoltà economico-finanziaria e/o con i soggetti subentranti all'attività di impresa.

E. Valutazione del piano di ristrutturazione ai fini del riconoscimento della priorità

L'attività include l'attribuzione di un punteggio a ciascuna impresa proponente, come determinato sulla base delle indicazioni operative condivise con la Direzione Generale Incentivi alle Imprese.

F. Analisi preliminare delle opportunità di investimento

L'attività include:

1. valutazione dell'impatto del piano di ristrutturazione sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo;
2. analisi dell'andamento storico delle principali grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese proponenti e verifica dello stato di difficoltà economico-finanziaria in essere;
3. analisi dei motivi determinanti la crisi e verifica dell'inquadramento delle operazioni nel CAPO II o CAPO III del Decreto in considerazione del momento temporale in cui la società richiede l'intervento del Fondo rispetto alle procedure della legge fallimentare in essere/da attivare;
4. analisi delle eventuali procedure concorsuali in essere e conseguenti riflessi sul piano di ristrutturazione;
5. analisi di tutti gli aspetti afferenti alle imprese proponenti e il contesto di mercato in cui operano:
 - prodotti e/o servizi offerti;
 - posizionamento competitivo nel rispettivo mercato di riferimento;
 - portafoglio clienti e principali fornitori;
 - fonti di finanziamento, con particolare riferimento al livello di indebitamento netto;
6. analisi del piano di ristrutturazione: proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie pluriennali delle imprese proponenti nonché analisi delle attività di salvaguardia dei livelli occupazionali. Le valutazioni sono effettuate considerando anche le cornici giudiziali ed extragiudiziali in cui è inquadrata la manovra finanziaria proposta, con conseguente studio degli impatti della legge fallimentare;
7. analisi della potenziale struttura dell'operazione di investimento (equity e/o quasi equity) con preliminare valutazione del valore dell'azienda al momento dell'ingresso nel capitale e conseguente stima del valore prospettico ai fini dell'exit;
8. incontri con il management delle imprese proponenti e con gli eventuali terzi investitori interessati all'operazione di investimento;
9. controlli, se necessario, presso gli stabilimenti produttivi delle imprese proponenti.

G. Due-diligence e negoziazione dei principali termini contrattuali

L'attività include:

1. coordinamento delle attività dei differenti consulenti coinvolti nelle attività di *due diligence* (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fiscale, contabile, finanziaria, legale, *business*, ambientale) svolte nell'ambito dell'attività di investimento;
2. analisi della documentazione predisposta dai consulenti nell'ambito delle attività di *due diligence*, sopra esposte;

3. definizione, con l'Ufficio legale interno di Invitalia e/o advisor legali esterni, dei principali termini e contenuti della documentazione contrattuale anche alla luce delle risultanze delle attività di *due diligence* effettuate;
4. negoziazione e definizione con le imprese proponenti dei termini e contenuti della documentazione contrattuale.

H. Predisposizione dell'Investment Memorandum e adozione della delibera del CdA

L'attività include la predisposizione di un documento informativo che recepisca le analisi svolte con riferimento alle risultanze di cui ai punti F e G.

Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il cui esito, positivo o negativo, è trasmesso alla Direzione generale incentivi alle imprese.

I. Closing dell'operazione e valorizzazione dell'investimento

L'attività include:

1. l'accertamento della completezza della documentazione contrattuale;
2. il coordinamento delle attività per la definizione degli accordi contrattuali;
3. l'erogazione delle risorse finanziarie in linea con quanto stabilito negli accordi contrattuali.

J. Concessione ed erogazione dei contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale

L'attività include:

1. la verifica dei requisiti per l'accesso agli incentivi a sostegno dell'occupazione;
2. la quantificazione dei contributi erogabili anche in considerazione dell'ubicazione dell'impresa in un'area svantaggiata dal punto di vista economico e produttivo, come confermato dal Ministero;
3. l'erogazione dei contributi.

K. Gestione delle partecipazioni

L'attività include:

1. il monitoraggio dell'andamento dell'impresa proponente nella quale sono stati effettuati investimenti, anche mediante la partecipazione di rappresentanti designati da Invitalia all'interno degli organi sociali;
2. il monitoraggio dell'evoluzione economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese proponenti, in linea con il piano pluriennale analizzato in sede di valutazione dell'investimento;
3. l'analisi e monitoraggio dell'andamento generale della gestione del Fondo e calcolo del Valore unitario netto delle Partecipazioni (Net Asset Value, NAV) del portafoglio anche con l'ausilio di consulenti esterni;
4. monitoraggio dei livelli occupazionali, anche in considerazione degli eventuali contributi erogati;
5. l'individuazione di potenziali acquirenti delle imprese proponenti in fase di valorizzazione dell'investimento (*exit*) ed il coordinamento delle relative attività.

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SPESA PREVISTA PER ANNUALITÀ

Si riporta di seguito un prospetto della spesa prevista per i primi 3 anni di operatività del Fondo, ipotizzando di impiegare i 300 MLN/€ nel triennio rappresentato.

	2021	2022	2023
Ammontare Fondo iniziale	300.000.000	245.250.000	138.420.000
operazioni investimento	48.000.000	96.000.000	120.000.000
costi di funzionamento (piattaforma+struttura)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
costi di valutazione	3.150.000	6.030.000	5.040.000
costi di gestione	600.000	1.800.000	3.300.000
Utilizzo Fondo	54.750.000	106.830.000	131.340.000
Ammontare Fondo finale	245.250.000	138.420.000	7.080.000

I costi di funzionamento afferiscono a tutti i costi interni sostenuti da Invitalia per la gestione del Fondo e per lo svolgimento di tutte le macro-attività descritte nel precedente “piano delle attività”. Tali costi sono coperti dalla management fee (art. 3 comma 2 lett. i del D.M. 29 ottobre 2020).

I costi di valutazione attengono alle spese medie di due diligence (ca. € 150.000 afferenti ai contenuti di cui alla lettera G del “piano delle attività”) e di consulenza legale (ca. € 90.000 afferenti ai contenuti di cui alle lettere G ed I del “piano delle attività”) sostenute per la valutazione delle operazioni di investimento e per la definizione degli aspetti legali ad esse connessi. I costi di gestione afferiscono agli incarichi esterni conferiti per la gestione delle partecipazioni detenute e possono includere sia le spese per il conferimento di incarichi nelle società partecipate (es. consiglieri, CRO) quanto l’analisi dell’andamento delle partecipazioni (ca. € 100.000 afferenti ai contenuti di cui alla lettera K del “piano delle attività”).

Si specifica che i richiamati costi, a carico del fondo ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. ii del D.M. 29 ottobre 2020, sono stati stimati sulla base di offerte pervenute da primarie società di consulenza che, tuttavia, rappresentano un’indicazione di massima, trattandosi di importi variabili in funzione della complessità dell’operazione analizzata e delle dimensioni dell’impresa. Si specifica che trattandosi di operazioni gestite, in molti casi, nell’ambito di cornici giuridiche giudiziali/concorsuali, la complessità di analisi è maggiore rispetto ad un’operazione a mercato, con conseguente aggravio di costi tanto interni quanto esterni.

Si riporta, inoltre, un prospetto di spesa per gli ulteriori 5 anni. Le spese esposte considerano quale “valore delle partecipazioni” l’intero ammontare di strumenti erogati (equity, quasi equity e contributi a sostegno dell’occupazione) e l’exit al valore nominale mentre non sono esposti gli eventuali proventi finanziari derivanti dagli strumenti di quasi equity.

	2024	2025	2026	2027	2028
valore delle partecipazioni	264.000.000	264.000.000	264.000.000	216.000.000	120.000.000
Ammontare Fondo iniziale	7.080.000	1.140.000	4.800.000	10.740.000	32.400.000
costi di gestione	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.700.000	1.500.000
costi di funzionamento (piattaforma+struttura)	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.160.000	1.200.000
exit	-	-	-	48.000.000	96.000.000
Residuo Fondo	1.140.000	4.800.000	10.740.000	32.400.000	125.700.000

ELEMENTI A SUPPORTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE RICONOSCIUTE DALL'ART. 3 DEL DM 29.10.2020


Il Fondo Salvaguardia imprese, in riferimento alla valutazione della congruità della commissione di gestione riconosciuta dall'art. 3 del DM 29.10.2020, ha quale riferimento diretto e recente il Fondo Cresci al Sud, istituito con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, comma 321, per il quale sono previste le seguenti commissioni:

1. **commissione annua per i primi sei anni di operatività pari al 2%**, in linea con gli standard di mercato;
2. commissione annua, a partire dal settimo anno di operatività del Fondo, pari al 2% del valore netto delle Partecipazioni in portafoglio;
3. **commissione di risultato**, pari al massimo al 20% della parte di risultato netto di gestione del Fondo eccedente il rendimento minimo del 6% annuo composto.

I dati esposti sono in linea con i risultati medi dei fondi di private equity e venture capital in quanto i costi a carico di un fondo di investimento in capitale di rischio si possono dividere tra commissioni di gestione (management fee) e commissioni di risultato (performance fee).

Le **management fee** sono riconosciute alla società di gestione dai sottoscrittori del fondo tipicamente su base semestrale. Tale fee è in media pari all'1,99% come si evince dall'immagine allegata tratta dal report "2019 Preqin Private Capital Fund terms Advisors" che offre un'analisi accurata sulle condizioni di gestione di oltre 4.300 fondi di venture capital e private equity a livello globale.

Fig. 1.2: Buyout Funds – Average Management Fee by Vintage Year



Source: Preqin Pro

Quanto esposto conferma la congruità della commissione di gestione, pari all'1,5% prevista dall'art. 3 del D.M. 29 ottobre 2020, in quanto la fee di gestione è inferiore rispetto alla media, inoltre non è prevista alcuna performance fee. Il Fondo considera come success fee l'effettiva salvaguardia dell'occupazione.

Si specifica, inoltre, che l'operatività del Fondo Salvaguardia Imprese presenta, a differenza dei fondi di private equity e venture capital nonché del citato Fondo Cresci al Sud, una complessità di gestione connessa alla tipologia di imprese trattate. Il Fondo interviene in progetti di ristrutturazione o risanamento condotti spesso nell'ambito di cornici giuridiche giudiziali/concorsuali, tra l'altro, gestiti nell'ambito di un procedimento amministrativo, con tutte le limitazioni del caso rispetto alla negoziazione di complesse operazioni di investimento in equity.